



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 6 - POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE MUNICIPALE
Ordinanza N. 42 del 05/08/2020

Oggetto: ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO MUSICALE SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI IN DEROGA

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- i gestori dei pubblici esercizi, al fine di intrattenere la propria clientela, organizzano spettacoli ed intrattenimenti musicali come piano bar, concertini, musica dal vivo ecc.;
- le suddette attività rappresentano un momento di incontro tra i giovani della comunità e non solo, evitando così lo spostamento degli stessi presso altre località in cui vengono organizzati tali intrattenimenti;
- tuttavia tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte e garantire che tali iniziative abbiano luogo senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate.

ATTESO che questa Amministrazione:

- in linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città;
- parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare quando ogni attività musicale dovrà cessare;

VISTO:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- la legge del n.48 del 18/04/2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt 68 e 69 della stessa disposizione;
- l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico - competenze dei Comuni*", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzano i pubblici esercizi che ne facciano richiesta ad effettuare spettacoli e trattenimenti all'aperto o al chiuso in deroga rispetto alla fasce orarie previste dalla legge 447/1995;

ORDINA

che le manifestazioni pubbliche (organizzate da Pro Loco, parrocchie, associazioni ONLUS, associazioni di promozione sociale e da comitati spontanei in possesso di patrocinio comunale) con attività di intrattenimento esercitate mediante diffusione di musica dal vivo e/o riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all'aperto e gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei quali si intende organizzare spettacoli ed intrattenimenti musicali (piano bar, concertini, musica dal vivo) sia all'interno che all'esterno del locale, previa presentazione della S C I A attestante il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, in deroga alle disposizioni sulle fasce orarie previste dalla legge 447/1995, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, sono autorizzati a protrarre di un'ora oltre le ore 24 l'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento musicale, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

DISPONE

per quanto la normativa non disponga altrimenti, e salva l'adozione di provvedimenti cautelari o interdittivi, che chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **oltre all'immediata interruzione di ogni attività di intrattenimento.**

Le eventuali altre inosservanze saranno perseguite ai sensi del TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n°772 e relativo regolamento di esecuzione.

In caso di particolare gravità o di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 250,00, **oltre l'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di tre giorni.**

In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00. In questo caso, **si dispone la sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di sei giorni.**

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

AVVERTE

- che il presente provvedimento è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito internet del Comune ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di PS, al Comando Stazione dei Carabinieri, al distaccamento G. di F. di Castellaneta, alla Questura di Taranto;

-che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Taranto oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Mottola, 5/8/2020

Mottola, lì 05/08/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate